

ATTO N. DD 7526

DEL 21/11/2023

Rep. di struttura DD-UC2 N. 927

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n. 123 “di S. Felice” dal km 8+400 al km 8+820 e dal km 9+250 al km 9+430 in territorio dei Comuni di Cambiano, Pecetto T.se. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere e sospensione della circolazione (Prog. 21/2022 – Lavori di manutenzione ordinaria sulla rete stradale di competenza della Direzione Viabilità 2. Anni 2022-2023-2024. Lotto 5 – Unità Operativa 10 – Circoli di Moncalieri, Chieri e Carmagnola).

Premesso che:

- la Direzione Viabilità 2 deve eseguire lavori di manutenzione ordinaria sulla rete stradale di competenza della Direzione Viabilità 2. Anni 2022-2023-2024. Lotto 5 – Unità Operativa 10 – Circoli di Moncalieri, Chieri e Carmagnola, Accordo quadro 1121/2022 del 06/10/2022, contratto Attuativo n. 2 – 1102/2023 e contratto Attuativo 3 – in corso di stipulazione;
- l'impresa aggiudicataria dei lavori è C.E.V.I.G. s.r.l. con sede in Via Busano n. 38 – Rivara (TO) e subappaltatrici dei lavori C.M.A. Asfalti con sede in Strada Padana 110 – Chieri (TO) ed Escavazioni e Trasporti s.a.s di Barosso Claudio & C. con sede in Via Rivalba 23 – Gassino T.se (TO);
- nell'ambito dei lavori sopra indicati, devono essere eseguiti lavori di rappezzature, per il quale necessita la regolamentazione della circolazione stradale mediante delimitazione area di cantiere, istituzione del limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e sospensione temporanea della circolazione, a causa della sezione ristretta della carreggiata stradale, escluso mezzi di soccorso e residenti, con deviazione su percorso alternativo indicato in loco, lungo la S.P. n. 123 “di S. Felice” dal km 8+400 al km 8+820 e dal km 9+250 al km 9+430. in territorio dei Comuni di Cambiano, Pecetto T.se, dalle ore 08:00 alle ore 16:00, per il giorno 23/11/2023.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione mediante delimitazione area di cantiere, istituzione del limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e sospensione temporanea della circolazione, escluso mezzi di soccorso e residenti, con deviazione su percorso alternativo indicato in loco, lungo la S.P. n. 123 “di S. Felice” dal km 8+400 al km 8+820 e dal km 9+250 al km 9+430. in territorio dei Comuni di Cambiano, Pecetto T.se, dalle ore 08:00 alle ore 16:00, per il giorno 23/11/2023.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 10 geom. Rosa Cancellara.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo le S.P. n. 123 "di S. Felice" dal km 8+400 al km 8+820 e dal km 9+250 al km 9+430 in territorio dei Comuni di Cambiano, Pecetto T.se, la regolamentazione della circolazione mediante delimitazione area di cantiere, istituzione del limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e sospensione temporanea della circolazione, escluso mezzi di soccorso e residenti, con deviazione su percorso alternativo indicato in loco, dalle ore 08:00 alle ore 16:00, per il giorno 23/11/2023

- - l'impresa aggiudicataria dei lavori: C.E.V.I.G. s.r.l. con sede in Via Busano n. 38 – Rivara (TO) e subappaltatrici dei lavori C.M.A. Asfalti con sede in Strada Padana 110 – Chieri (TO) ed Escavazioni e Trasporti s.a.s di Barosso Claudio & C. con sede in Via Rivalba 23 – Gassino T.se (TO) ;
- - responsabile di cantiere geom. Andrea Massa c/o C.E.V.I.G. s.r.l. (cell. 3336896433);
- - responsabile lavori sig. Andrea Corsini c/o CMA s.r.l. (cell. 3357042079)
- - capo cantiere sig. Claudio Barosso c/o Escavazioni e Trasporti s.a.s (cell. 3398260101)
- - il Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase Esecuzione: geom. Rosa Cancellara c/o Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino – C.so Inghilterra 7 – TORINO (cell. 3494163248)

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116- 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 21/11/2023

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese